

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 16 dicembre 1997, n. 0420/Pres.

Regolamento delle residenze polifunzionali di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 19.

Elenco DPREg. modificanti:

Modifiche apportate dal DPREg. 23/12/2004, n. 0430/Pres. (B.U.R. 19/1/2005, n. 3).

CAPO I
NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1
Oggetto

1. Il presente regolamento è emanato in attuazione dell'articolo 2, comma 1 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 19 e si riferisce alle residenze polifunzionali, disciplinate dalla medesima legge.

Art. 2
Definizione e caratteristiche delle residenze polifunzionali

1. La residenza polifunzionale è una struttura a valenza socio-assistenziale, gestita da privati in forma individuale o societaria, rivolta ad accogliere in via temporanea o continuativa, soggetti adulti di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 19/97.

2. La struttura di cui al comma 1 garantisce prestazioni di tipo alberghiero, assistenziale, di animazione e ricreative, nonché di tutela sanitaria generica.

3. Per tutela sanitaria generica si intendono le attività finalizzate al mantenimento delle funzioni psicofisiche e al loro recupero a seguito dell'insorgenza di stati morbosi transitori.

4. Devono essere promossi e favoriti i rapporti sociali, principalmente quelli con la famiglia, che deve avere libero accesso alla residenza.

5. La ricettività massima della residenza polifunzionale è stabilita in 60 posti letto; le residenze con capienza

superiore ai 30 ospiti devono essere articolate in moduli organizzativi e strutturali per un massimo di 30 posti ciascuno.

6. Gli standard strutturali ed organizzativi della residenza polifunzionale sono individuati nell'allegato A facente parte integrante del presente regolamento.

Art. 3

Ospiti della residenza polifunzionale. Utenza ed ammissioni

1. La certificazione dei requisiti per l'accoglimento nella residenza polifunzionale ha luogo secondo le previsioni di legge.

2. Per le caratteristiche della residenza polifunzionale e per gli interventi e le prestazioni che la stessa garantisce, le condizioni complessive dell'ospite accertate all'atto dell'accoglimento in base alla scheda di valutazione multidimensionale adottata dalla Giunta regionale con delibera n. 1897 del 28 aprile 1995, devono corrispondere ad un valore massimo di 550 punti.

3. Qualora l'ospite richieda un intervento socio-assistenziale e/o sanitario la congruità della richiesta stessa deve essere espressa dall'Unità distrettuale di valutazione geriatrica (UVDG) che attiva i Servizi territorialmente competenti quali il Comune e/o l'Azienda per i servizi sanitari.

4. Qualora nel tempo la situazione psico-fisica dell'ospite subisca dei peggioramenti il Direttore responsabile della residenza polifunzionale deve darne comunicazione al medico dell'utente per la successiva segnalazione, da parte dello stesso, all'UVDG.

5. Al momento dell'accoglimento l'ospite e/o i familiari devono prendere visione del regolamento interno di cui all'articolo 7 nonché sottoscrivere il contratto di assistenza di cui all'articolo 8 del presente Regolamento.

6. Al fine del monitoraggio delle presenze degli ospiti il Direttore responsabile della residenza polifunzionale invia trimestralmente i dati sul movimento degli ospiti all'Ufficio assistenza del Comune ove la struttura è ubicata.

7. Sono fatte salve e si intendono richiamate nel presente regolamento le norme del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza concernenti la registrazione degli ospiti delle residenze polifunzionali.

8. Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria hanno facoltà di accedere in qualunque momento nella residenza e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall'autorità.

9. È altresì consentita facoltà di accesso al personale sociale e sanitario dei servizi territorialmente competenti del Comune e delle Aziende per i servizi sanitari per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali.

CAPO II
AUTORIZZAZIONE COMUNALE
AL FUNZIONAMENTO

Art. 4

Domanda di autorizzazione e documentazione

1. La società o la persona fisica che intenda gestire una residenza polifunzionale deve richiedere l'autorizzazione al funzionamento al sindaco del Comune nel cui territorio è ubicata la struttura.

2. La domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 deve contenere una dichiarazione dalla quale risultino i seguenti elementi:

- a) con riferimento alle persone del titolare o del legale rappresentante e del Direttore responsabile:
 - 1) le generalità e il domicilio;
 - 2) aver assolto gli obblighi scolastici;
- b) con riferimento all'impresa:
 - 1) la denominazione e la sede della società ovvero della ditta individuale;
- c) con riferimento alla residenza polifunzionale:
 - 1) la sede;
 - 2) il numero degli ospiti previsto;
 - 3) la disponibilità da parte del firmatario della domanda a fornire al Comune competente le informazioni ritenute necessarie alla verifica qualitativa del servizio offerto;
 - 4) l'ammontare delle rette praticate;
 - 5) il numero e le qualifiche professionali del personale, nel rispetto dei rapporti numerici indicati nell'allegato B), specificando le tipologie del rapporto di lavoro.

3. A corredo della domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) il certificato generale del casellario giudiziario relativo alle persone del titolare o del legale rappresentante e del Direttore responsabile da cui risultino i requisiti soggettivi di cui alle lettere da c) ad h) dell'allegato C;

- b) il regolamento interno di funzionamento di cui all'articolo 7;
- c) il certificato di iscrizione alla Camera di commercio;
- d) copia dell'atto costitutivo della società e delle successive variazioni;
- e) la situazione patrimoniale da cui risulti la solidità dell'impresa;
- f) titoli professionali, di studio e di carriera del direttore responsabile e altre attestazioni di cui all'articolo 10;
- g) la planimetria dei locali in scala 1:100 con l'indicazione delle quote, della destinazione dei locali e del dimensionamento della struttura in rapporto al numero dei posti previsti;
- h) il parere dell'Azienda per i servizi sanitari per quanto attiene agli aspetti igienico-sanitari degli ambienti;
- i) la relazione tecnica sulle caratteristiche edilizie e tipologiche dell'edificio, sullo stato di conservazione e sul rispetto della normativa vigente in materia urbanistico-edilizia, di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche e di prevenzione incendi;
- l) idonea documentazione riferita alla parte impiantistica.

Art. 5

Autorizzazione all'apertura e al funzionamento delle residenze polifunzionali

1. Il sindaco del Comune dove è ubicata la struttura, sulla base di quanto previsto all'articolo 4 e accertati i requisiti di cui all'allegato C, autorizza il funzionamento della residenza polifunzionale.

2. Ogni trasferimento o cessione della titolarità della residenza polifunzionale deve essere comunicato entro dieci giorni al sindaco, il quale previa verifica di quanto previsto alle lettere a) e b) del comma 2 e alle lettere da a) a f) del comma 3, dell'articolo 4 provvede all'adeguamento della titolarità dell'autorizzazione.

3. Ogni ampliamento, trasferimento o cambiamento strutturale della residenza polifunzionale deve essere richiesto al Sindaco, con apposita domanda contenente una dichiarazione dalla quale risultino gli elementi di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 4 e con allegata la documentazione di cui alle lettere da g) ad l) del comma 3 dell'articolo medesimo. Il sindaco provvede alla conferma dell'autorizzazione.

4. I provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono comunicati dal Comune all'Azienda per i servizi sanitari e alla Questura competenti per zona nonché alla Direzione regionale dell'assistenza sociale, contestualmente alla loro adozione.

5. Al fine della immediata individuazione dell'ubicazione della struttura e fatto obbligo, al momento dell'apertura della residenza polifunzionale, di dotare gli accessi di idonee indicazioni.

Art 6

Elenco regionale delle residenze polifunzionali

1. La Direzione regionale dell'assistenza sociale provvede all'iscrizione delle residenze polifunzionali autorizzate in apposita sezione del registro previsto dall'articolo 15 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33, come da ultimo modificato dall'articolo 14, comma 1, della legge regionale 25 marzo 1996, n. 16.

2. Dal momento dell'iscrizione è fatto obbligo di assumere la denominazione di <<residenza polifunzionale>> in tutte le forme di comunicazione.

CAPO III

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RESIDENZE POLIFUNZIONALI

Art. 7

Regolamento interno

1. Ogni residenza polifunzionale deve essere dotata di un regolamento interno quale strumento di informazione e di trasparenza finalizzato alla tutela degli ospiti.

2. Il regolamento interno deve contenere gli elementi individuati nell'allegato D facente parte integrante del presente Regolamento.

3. Il regolamento interno deve essere esposto nella residenza polifunzionale in apposito albo accessibile alla consultazione unitamente agli altri elementi informativi di cui al medesimo allegato D.

Art. 8

Contratto di assistenza

1. Il contratto di assistenza, redatto in duplice copia e sottoscritto dal Direttore responsabile e dall'ospite o da chi lo rappresenta, deve contenere, i seguenti elementi essenziali:

- a) l'elenco delle prestazioni;
- b) il corrispettivo economico;
- c) le modalità di pagamento;

- d) i termini per il preavviso in caso di cessazione del rapporto;
- e) le modalità di custodia degli oggetti personali.

Art. 9

Documentazione

1. Presso ogni struttura, oltre a quanto prescritto dalla normativa in vigore in materia igienico-sanitaria, fiscale e previdenziale, deve essere tenuta costantemente aggiornata la documentazione costituita dalle cartelle personali degli ospiti contenenti i dati anagrafici, sociali e sanitari, comprese le eventuali terapie e le indicazioni sulla corresponsione dei contributi comunali sulle rette di ricovero.

2. La documentazione personale degli ospiti è coperta da riservatezza.

Art. 10

Il Direttore responsabile

1. Alla residenza polifunzionale è preposto un Direttore responsabile della gestione.

2. Il Direttore responsabile deve essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore e avere documentata esperienza di lavoro triennale nel campo socio-assistenziale o sanitario ovvero essere in possesso di documentata esperienza lavorativa, di almeno dieci anni, come responsabile e/o titolare di residenza polifunzionale, e partecipare ai corsi teorico/pratici di formazione e aggiornamento professionale di cui all'articolo 3, comma 6 della legge regionale n. 19/1997.⁽¹⁾

(1) Comma sostituito dall'art. 1 del DPREg. 23/12/2004, n. 0430/Pres. (B.U.R. 19.1.2005, n. 3).

Art. 11

Ruolo e compiti del Direttore responsabile

1. Il Direttore responsabile della residenza polifunzionale cura il perseguimento dei seguenti obiettivi fondamentali:

- a) la qualità dei servizi erogati intesa come livello di soddisfazione degli ospiti, delle loro famiglie, degli enti finanziatori;

- b) l'efficienza gestionale, vale a dire il corretto uso delle risorse economiche, la produttività del personale, il buon funzionamento organizzativo.

2. Il Direttore è responsabile della programmazione, della gestione e dell'organizzazione delle attività che si svolgono all'interno della struttura nonché della verifica dei programmi attuati anche in collaborazione con altri servizi socio-assistenziali e sanitari territoriali; a tal fine egli deve avere conoscenze teoriche e capacità operative riferite a quattro aree di responsabilità: pianificazione, organizzazione, controllo, gestione.

Art. 12
Personale

1. Le caratteristiche proprie dell'utenza impongono che la residenza polifunzionale abbia una adeguata dotazione di personale secondo gli standard quali-quantitativi indicati nell'allegato B facente parte integrante del presente Regolamento.

Art. 13
Interventi e prestazioni

1. Agli ospiti delle residenze polifunzionali devono essere garantiti i seguenti interventi e prestazioni:

- a) l'aiuto nelle attività personali relative a: alzarsi dal letto, igiene personale, vestizione, assunzione dei pasti, corretta deambulazione, movimento di arti invalidi, uso di accorgimenti per una giusta posizione degli arti in condizione di riposo, uso di accorgimenti o attrezzi per lavarsi, vestirsi, mangiare da soli;
- b) il controllo sulla corretta assunzione dei farmaci da parte degli ospiti ovvero la somministrazione di terapia enterale previa prescrizione medica nei casi di urgenza e gravità;
- c) l'aiuto per l'alimentazione, la deambulazione, la mobilizzazione della persona temporaneamente costretta a letto;
- d) il governo della residenza nelle parti comuni ed individuali e delle attività domestiche attinenti a cura delle condizioni igieniche, riordino del letto e della stanza, cambio della biancheria, servizio di lavanderia, preparazione dei pasti;
- e) l'accompagnamento per visite mediche, pratiche d'ufficio e altre necessità.

2. Devono essere altresì garantite prestazioni igienico sanitarie di semplice attuazione inserite in un programma globale di assistenza con il ricorso a personale abilitato e in collaborazione con il servizio sanitario.

3. Oltre allo stimolo per la vita di relazione, devono essere promosse iniziative per organizzare ed impegnare il tempo libero dell'ospite.

CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE

Art. 14
Strutture già funzionanti

1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 si applicano agli ospiti che richiedono di essere accolti nella residenza polifunzionale successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento.

2. Gli standard strutturali previsti nell'allegato A e gli standard del personale previsti nell'allegato B riguardano le residenze polifunzionali di nuova attivazione.

3. Le abitazioni collettive polifunzionali iscritte nell'elenco approvato con deliberazione della Giunta regionale 23 maggio 1997, n. 1503 osservano le disposizioni di cui ai successivi commi.

4. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento il titolare o il legale rappresentante delle abitazioni collettive polifunzionali di cui ad comma 3 deve inoltrare al Comune competente domanda per la conferma dell'autorizzazione, con gli elementi e la documentazione di cui all'articolo 4.

5. I requisiti soggettivi di cui all'allegato C si intendono vincolanti ai fini della conferma dell'autorizzazione.

6. La conferma dell'autorizzazione è data in presenza dei requisiti minimi strutturali e organizzativi di cui al comma 7 ovvero del programma dei lavori di adeguamento da completarsi entro 2 anni; in quest'ultimo caso l'autorizzazione è temporanea ed ha una durata massima di 27 mesi.

7. I requisiti minimi strutturali e organizzativi riguardano:

- a) la tipologia dei servizi igienici;
- b) la superficie delle camere da letto: è consentita una riduzione del 20% rispetto agli standard previsti nell'allegato A;
- c) il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche;
- d) la presenza del regolamento interno.

8. L'adeguamento agli standard relativi al personale di cui all'allegato B è obbligatorio, e deve essere completato nel tempo massimo di 2 anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento. Entro tale data il personale attualmente in servizio privo della qualifica richiesta deve riqualificarsi attraverso la partecipazione a corsi professionali all'uopo organizzati dalla Regione.

Art. 15
Vigilanza

1. L'attività di vigilanza sulle residenze polifunzionali compete al Comune nel cui territorio sono ubicate le strutture, ferme restando le autonome competenze dell'Azienda per i servizi sanitari di pertinenza in ordine alla verifica dei requisiti igienico-sanitari in conformità alle vigenti disposizioni in materia, nonché della Regione in ordine al monitoraggio delle residenze polifunzionali e alla verifica della qualità.

Art. 16
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato A

STRUTTURA

La residenza polifunzionale è articolata in:

a) *Spazi individuali*

Camere da letto:

devono essere da 1 a 4 letti, con una superficie rispettivamente di mq. 9 per il primo posto letto e di mq. 7 per ogni ulteriore posto letto.

Tutte le camere devono essere dotate di comodini, sedie a braccioli o poltroncine, armadi in numero uguale a quello dei letti e di un tavolo.

Ogni camera deve essere dotata di adeguata illuminazione notturna.

Ogni posto letto deve essere dotato di un punto luce, di una presa di corrente e di un dispositivo elettrico per la chiamata del personale.

Servizi igienici:

deve essere previsto un servizio igienico completo di lavabo, wc e doccia ogni sei ospiti con un intervallo di confidenza pari a 2 unità.

Ogni residenza deve avere un minimo di due servizi, di cui uno assistito.

Nel caso la residenza si articoli su più piani, ognuno di essi deve essere dotato di un numero di servizi igienici adeguato al numero degli ospiti del piano, con un minimo di uno assistito per piano.

b) *Spazi comuni*

Sala da pranzo:

deve essere previsto un locale da destinare a sala da pranzo.

Soggiorno:

deve essere previsto un locale adeguato per le attività di socializzazione, animazione, lettura, TV.

I due vani - distinti - devono avere una superficie complessiva di mq. 3,50 per ogni posto letto e comunque non inferiore a 30 mq. complessivi.

c) *Spazi generali*

Cucina:

deve essere dimensionata in relazione al numero dei pasti che la residenza deve garantire e corrispondere ai requisiti previsti dalla normativa vigente.

Ogni residenza deve avere un locale dispensa ventilato.

Ambulatorio infermieristico:

una stanza, dotata di lavandino, deve essere adibita ad ambulatorio infermieristico.

Lavanderia:

il servizio di lavanderia può essere fornito direttamente dalla residenza o da terzi: nel primo caso devono essere previsti spazi ed attrezzature apposite.

Locale ripostiglio:

ad ogni piano è necessario prevedere un locale per il deposito di attrezzature e materiale vario, ivi compreso quello di pulizia dei locali.

Corridoi:

devono essere tenuti liberi e consentire un facile transito ed un rapido deflusso degli ospiti.

Spogliatoi e servizi igienici per il personale:

devono essere previsti spogliatoi e servizi igienici per il personale secondo quanto indicato dal decreto legislativo 626/1994.

d) *Altre disposizioni generali*

Riscaldamento

Il complesso abitativo deve essere dotato di impianto di riscaldamento, che dovrà funzionare secondo le norme vigenti.

Arredi

In generale gli arredi devono essere idonei, funzionali, trattati o rivestiti con materiale facilmente lavabile.

Pavimentazioni

Le pavimentazioni devono avere caratteristiche tali da consentire un'adeguata manutenzione ed essere quindi lisce, lavabili, impermeabili e facilmente disinfettabili, oltre che garantire la sicurezza degli ospiti.

Impianto elettrico

La residenza polifunzionale deve essere inoltre dotata di:

- un impianto elettrico, adeguato alle normative vigenti;
- un sistema di illuminazione di emergenza atto a garantire, in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica, l'automatica e prolungata (120 minuti) disponibilità di illuminazione.

Telefono

Deve essere previsto un apparecchio telefonico fruibile dagli ospiti.

Rifiuti

Lo smaltimento dei rifiuti deve avvenire secondo le vigenti normative.

Luminosità

Al fine di assicurare una illuminazione naturale minima, nella residenza polifunzionale ubicata in edifici preesistenti, sono ammesse stanze con posti letto e soggiorno, che prospettano su cavedi o chiostrine, solo se questi vani si trovano al penultimo e ultimo piano.

MODULO

Il modulo organizzativo/strutturale dimensionato su 30 posti letto è uno strumento flessibile che consente al Direttore della residenza di ottimizzare la gestione delle attività svolte all'interno della struttura per rispondere alle esigenze dell'ospite, ovvero per garantire una migliore qualità del servizio erogato.

Il modulo organizzativo/strutturale è riferito agli spazi comuni - sala pranzo e soggiorno - che potranno anche prevedere soluzioni interne amovibili.

Allegato B

PERSONALE

Ogni residenza polifunzionale deve avere un Direttore responsabile della programmazione, della gestione, dell'organizzazione interna, della verifica dei programmi di attività, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10.

Devono inoltre essere presenti le seguenti figure professionali:

- addetto all'ospite: in possesso della qualifica di assistente domiciliare e dei servizi tutelari (ADEST) o di operatore tecnico di assistenza (OTA).

Il rapporto operatore/ospiti deve garantire l'assistenza di 60 minuti per ospite nell'arco delle 24 ore con un minimo di 4 unità di personale laddove tale rapporto risulti inferiore.

È richiesta la garanzia del servizio notturno.

- animatore, promuove attività di socializzazione e di animazione all'interno della residenza.

Si tratta di personale con presenza programmata, non necessariamente dipendente della struttura.

- almeno 1 addetto di cucina
- almeno 1 addetto alle pulizie generali.

Allegato C

REQUISITI SOGGETTIVI VINCOLANTI AI FINI DEL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione al funzionamento della residenza polifunzionale o della conferma dell'autorizzazione delle residenze polifunzionali già operanti sono considerati vincolanti i seguenti requisiti soggettivi:

- a) maggiore età;
- b) assolvimento degli obblighi scolastici;
- c) non aver riportato condanne per delitto non colposo a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni;

- d) non aver riportato condanne per reati contro la moralità pubblica e il buon costume o contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo IV, capo II del C.P.;
- e) non aver riportato due o più condanne nel quinquennio precedente per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti compresi i delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II del C.P.;
- f) non essere sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3, comma 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o ad una delle misure previste dalla legge 21 maggio 1965, n. 575;
- g) non essere sottoposti a misure di sicurezza o essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
- h) non aver riportato condanne per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico ovvero per delitti contro la persona commessi con violenza o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità.

Allegato D

STRUMENTI DI INFORMAZIONE PER GLI OSPITI

In ogni residenza polifunzionale devono essere affissi all'albo il regolamento interno, il foglio notiziale e il menù giornaliero.

Il regolamento interno deve contenere le modalità di ammissione degli ospiti e le misure organizzative atte a qualificare la partecipazione degli stessi alla vita di comunità, con i seguenti elementi fondamentali:

- a) flessibilità degli orari di visita, al fine di favorire l'integrazione con familiari, amici, conoscenti;
- b) garanzia del rispetto dell'individualità nei gusti, nei vestiti, negli hobbies, nelle uscite dalla comunità;
- c) agevolazione delle comunicazioni con l'esterno mediante un facile accesso al telefono, la possibilità di acquisto di giornali/riviste, l'efficienza del servizio posta interno;
- d) promozione di periodici rientri in famiglie o presso amici e conoscenti.

Il foglio notiziale deve contenere i seguenti elementi informativi sulla residenza polifunzionale:

- a) l'indicazione della proprietà;
- b) l'indicazione del Direttore responsabile;
- c) la capienza della residenza polifunzionale;
- d) la tipologia e dotazione del personale;

- e) la tipologia dei servizi offerti, con la specificazione di quelli compresi nella retta;
- f) la quantificazione e modalità di corresponsione delle rette;
- g) la determinazione del periodo massimo di conservazione del posto in caso di assenza e dei relativi oneri economici;
- h) le linee guida dietetiche che tengano conto delle condizioni di salute dei soggetti e delle loro abitudini individuali e che prevedano criteri valutativi di adeguatezza nutrizionale attraverso la definizione della reale assunzione del vitto.